

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"NEW LIFE APS"



Art. 1 - Denominazione, natura, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Terzo settore o CTS), l'associazione non riconosciuta denominata "NEW LIFE APS", di seguito "Associazione". L'indicazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo "APS" sono utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e per tutto il periodo di permanenza nella stessa. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montescudo-Monte Colombo (RN). Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, sezioni, delegazioni e recapiti in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Assenza di scopo di lucro, finalità e principi

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 CTS.

Promuove l'inclusione sociale, culturale e linguistica, l'educazione permanente, la cittadinanza attiva, la solidarietà e l'aiuto reciproco, con particolare attenzione alle persone straniere, ai giovani, alle famiglie, alle persone con disabilità o fragilità, agli anziani, ai minori, alle persone detenute o ex detenute, alle persone interessate da dipendenze patologiche e alle comunità svantaggiate, in Italia e all'estero. Favorisce l'autonomia, la socializzazione, il contrasto dell'isolamento e dell'emarginazione, la prevenzione del disagio, il reinserimento sociale e lavorativo e la costruzione di reti di sostegno territoriali.

Promuove inoltre la cultura e la lingua italiana, le arti, la musica, il dialogo interculturale e intergenerazionale, la crescita personale e spirituale nel rispetto della libertà di coscienza, il turismo sociale e sostenibile, la legalità, la pace e la cooperazione internazionale, operando in ogni sua attività nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, dignità della persona, non discriminazione, libertà di coscienza, solidarietà, responsabilità e trasparenza.

Art. 3 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS):

- a) interventi e servizi sociali;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di alimenti, prodotti, denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

Le attività riservate dalla legge, incluse quelle sanitarie, socio-sanitarie o professionali, sono svolte esclusivamente da soggetti in possesso dei titoli, requisiti, autorizzazioni o accreditamenti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 4 - Attività statutarie e modalità operative

In attuazione delle attività di interesse generale indicate all'articolo 3, l'Associazione opera prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati ai sensi dell'articolo 35 CTS. Le attività elencate di seguito hanno carattere esemplificativo e non esaustivo e sono comunque svolte nel rispetto della normativa di settore applicabile.

a) Interventi e servizi sociali

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo, l'Associazione può realizzare:

- servizi di ascolto, informazione, orientamento e accompagnamento rivolti a persone, coppie, famiglie e gruppi che si trovino in condizioni di difficoltà, fragilità o disagio;
- interventi di prossimità e supporto relazionale finalizzati a contrastare l'isolamento sociale e a favorire il benessere e l'inclusione delle persone, con particolare attenzione agli anziani, alle persone con disabilità e alle persone in condizioni di vulnerabilità;
- attività di accompagnamento e sostegno nella vita quotidiana, comprese iniziative di trasporto sociale e di supporto nello svolgimento di commissioni e altre necessità quotidiane, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste;
- organizzazione e promozione di gruppi di auto-mutuo-aiuto e di iniziative di solidarietà, reciprocità e sostegno tra persone;
- attivazione e gestione di reti territoriali di solidarietà, banche del tempo e altre forme di collaborazione e mutuo aiuto tra cittadini;
- attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione sui temi dell'inclusione sociale, del contrasto alla povertà, della non discriminazione e della tutela delle persone in condizioni di fragilità;
- realizzazione di progetti e interventi finalizzati a favorire l'autonomia, la partecipazione sociale e la qualità della vita delle persone e delle comunità.

c) Prestazioni socio-sanitarie

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove necessario, avvalendosi di soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.

A titolo esemplificativo, l'Associazione può realizzare:

- attività di ascolto, orientamento, supporto e accompagnamento rivolte a singoli, coppie e nuclei familiari, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti qualificati;
- iniziative e gruppi di auto-mutuo-aiuto rivolti a persone che affrontano situazioni di disagio, isolamento, fragilità o patologie;
- attività laboratoriali, motorie, occupazionali e di stimolazione cognitiva rivolte ad anziani, persone con disabilità o in condizioni di fragilità;
- interventi di prossimità, accompagnamento e supporto relazionale rivolti a persone vulnerabili.

Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie riservate sono svolte esclusivamente da professionisti abilitati e nel rispetto delle autorizzazioni e degli accreditamenti eventualmente necessari.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

A titolo esemplificativo, l'Associazione può realizzare:

- corsi di formazione, seminari, workshop e altre iniziative formative finalizzate allo sviluppo di competenze personali, relazionali, culturali e professionali;



- attività di alfabetizzazione, formazione linguistica, informatica e digitale rivolte alla popolazione, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di esclusione sociale;
- percorsi educativi e didattici nelle scuole e nei contesti formativi, nonché laboratori di educazione civica, ambientale, alla legalità, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
- conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde e altre iniziative pubbliche su temi di carattere scientifico, storico, sociale, culturale e letterario.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo, l'Associazione può realizzare:

- mostre, esposizioni, rassegne, spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, festival e altre manifestazioni culturali aperte alla comunità;
- laboratori espressivi, artistici, artigianali, teatrali, musicali e creativi finalizzati a favorire la partecipazione, l'inclusione, l'aggregazione e le relazioni sociali;
- campagne informative, iniziative pubbliche, giornate di sensibilizzazione e percorsi formativi finalizzati alla promozione della solidarietà, della cittadinanza attiva e della pratica del volontariato;
- attività editoriali e di comunicazione, anche attraverso strumenti digitali, comprese la pubblicazione e la diffusione di cataloghi, riviste, guide, materiali informativi, prodotti audiovisivi e podcast connessi alle finalità e alle attività dell'Associazione;
- istituzione, organizzazione e gestione di scuole di musica, centri e percorsi permanenti di educazione e pratica musicale, quali attività culturali e artistiche di interesse sociale aperte alla generalità delle persone, senza discriminazione alcuna, finalizzate alla diffusione della cultura musicale, alla partecipazione, all'aggregazione, all'espressione creativa e all'apprendimento musicale;
- organizzazione di corsi individuali e collettivi di musica, canto, teoria ed educazione musicale e pratica strumentale, rivolti a persone di ogni età, provenienza e condizione personale, sociale, economica e culturale, nel rispetto dei principi di pari opportunità, accessibilità, inclusione e partecipazione.

l) Formazione extra-scolastica

Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l), del CTS.

A titolo esemplificativo, l'Associazione può realizzare:

- attività di doposcuola, sostegno allo studio, aiuto compiti, recupero e potenziamento delle competenze di base e trasversali;
- laboratori educativi e formativi extrascolastici, anche linguistici, informatici, digitali, artistici, musicali, teatrali e creativi, rivolti a minori, giovani e adulti;
- percorsi di alfabetizzazione e rafforzamento della lingua italiana, anche a supporto dell'inclusione scolastica e sociale di minori e famiglie di origine straniera;
- attività di orientamento scolastico e formativo, accompagnamento alla scelta, motivazione allo studio e prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di educazione alla cittadinanza, alla legalità, al rispetto, alle pari opportunità e all'uso consapevole degli strumenti digitali;
- attività educative e di aggregazione finalizzate al contrasto della povertà educativa e alla promozione delle opportunità formative, anche in collaborazione con scuole, enti locali, servizi territoriali ed enti del Terzo settore.

u) Beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di beni o servizi



Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o in condizioni di bisogno.

A titolo esemplificativo, l'Associazione può realizzare:

- raccolta, recupero, conservazione e distribuzione gratuita di generi alimentari, vestiario e beni di prima necessità destinati a persone e famiglie in condizioni di bisogno, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e delle altre disposizioni applicabili;
- raccolta e distribuzione, nel rispetto della normativa vigente, di farmaci e altri prodotti destinati al sostegno di persone in condizioni di fragilità economica e sociale;
- programmi e iniziative di sostegno a distanza finalizzati a favorire l'accesso all'istruzione, alle cure e ai servizi essenziali da parte di minori e comunità in condizioni di povertà o disagio;
- erogazione di contributi economici, borse di studio, beni o servizi destinati a persone in condizioni di svantaggio o temporanea difficoltà economica;
- promozione e realizzazione di reti e iniziative di solidarietà finalizzate al sostegno concreto di persone e famiglie in condizioni di fragilità;
- realizzazione, in Italia e all'estero, nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi extra-UE, di programmi di beneficenza e di sostegno a distanza in favore di persone, famiglie e comunità in condizioni di bisogno o vulnerabilità, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo e ai territori colpiti da conflitti armati, emergenze umanitarie, calamità naturali, crisi sanitarie o gravi situazioni di instabilità sociale e politica, mediante l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, direttamente o tramite enti e organizzazioni operanti nei territori interessati, nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di trasparenza, tracciabilità e corretta destinazione delle risorse.

Art. 5 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale soltanto se secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo l'articolo 6 CTS e i criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nel bilancio, nella relazione di missione o nell'annotazione in calce al rendiconto per cassa, secondo la disciplina applicabile. I relativi proventi sono destinati integralmente alle finalità statutarie.

Art. 6 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7 CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico. Le raccolte fondi sono rendicontate nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 7 - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate e avanzi di gestione comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nei termini dell'articolo 8 CTS. Gli eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti nelle attività statutarie o destinati a incremento del patrimonio.

Art. 8 - Associati e carattere aperto

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche, o a tre associazioni di promozione sociale, ovvero al diverso minimo previsto dalla legge. Se, successivamente all'iscrizione, il numero scende al di sotto del minimo, esso deve essere reintegrato entro un anno, ai sensi dell'articolo 35 CTS. Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettare il presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate. Il rapporto



associativo è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri. Non sono ammesse categorie di associati con diritti limitati. La qualità di associato è personale, non trasferibile e non rivalutabile. La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile e non attribuisce diritti sul patrimonio.

Art. 9 - Ammissione degli associati

Chi intende aderire presenta domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di conoscere e accettare il presente statuto. La domanda può essere presentata su supporto cartaceo o in via telematica con modalità idonee a identificare il richiedente e a conservarne la richiesta. Il Consiglio Direttivo delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata senza ritardo nel libro degli associati. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il richiedente può domandare che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che decide in occasione della prima riunione utile.

Art. 10 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività, intervenire e votare in Assemblea, eleggere gli organi sociali ed essere eletti, esaminare i libri sociali secondo il presente statuto, ricevere informazioni sull'attività e concorrere alla determinazione dell'indirizzo associativo. Hanno diritto di voto gli associati maggiorenni iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha un voto. Gli associati minorenni esercitano il voto tramite chi ne ha la rappresentanza legale, nel rispetto della legge. Gli associati devono rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, mantenere comportamenti compatibili con le finalità dell'ente e versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, decadenza per mancato pagamento della quota dopo formale sollecito o esclusione per gravi motivi. Il recesso è comunicato per iscritto, anche in via telematica, al Consiglio Direttivo e produce effetti ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti e concessione di almeno trenta giorni per presentare osservazioni. La deliberazione è motivata e comunicata all'interessato. È fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei termini di legge. La perdita della qualità di associato non attribuisce diritti sul patrimonio né dà luogo alla restituzione delle quote versate.

Art. 12 - Volontari

La qualità di associato è distinta dallo svolgimento di attività di volontariato. L'Associazione può avvalersi di volontari associati e non associati; ai fini della qualifica di APS si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro. Il volontario svolge l'attività per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti. Sono vietati i rimborsi forfetari. È ammesso il rimborso mediante autocertificazione soltanto nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 17, comma 4, CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, salvo quanto previsto dalla legge. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 CTS.

Art. 13 - Lavoratori e incarichi retribuiti

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, soltanto quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dell'articolo 36 CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei



volontari o al cinque per cento del numero degli associati. I rapporti retribuiti sono distinti dall'attività volontaria, risultano da atto scritto e rispettano la normativa applicabile, i criteri di congruità e il divieto di distribuzione indiretta di utili. In caso di deliberazione riguardante un amministratore o un associato componente di un organo sociale, l'interessato dichiara il conflitto e si astiene.

Art. 14 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione; il Presidente; l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti, quando obbligatori o nominati volontariamente. Le cariche elettive sono attribuite nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza degli associati.

Art. 15 - Assemblea: convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, nonché ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione è comunicata individualmente a ciascun associato avente diritto di voto almeno dieci giorni prima, mediante lettera, posta elettronica, PEC o messaggistica elettronica (compresa l'applicazione WhatsApp), inviata all'indirizzo o al numero di telefono risultante dal libro degli associati, purché ne sia conservata prova dell'invio. L'eventuale pubblicazione sul sito internet, nell'area riservata o nella bacheca dell'Associazione ha carattere aggiuntivo e non sostituisce la comunicazione individuale. Queste modalità si applicano a tutte le Assemblee, comprese quelle convocate per l'approvazione del bilancio, le modifiche dello statuto, l'elezione o la revoca delle cariche sociali e le altre deliberazioni di competenza.

L'avviso di convocazione indica data, ora, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima. Quando la riunione si svolge, anche solo parzialmente, a distanza, l'avviso indica la piattaforma utilizzata e il link di collegamento, oppure le modalità con cui il link sarà comunicato agli aventi diritto prima dell'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Segretario redige il verbale, che è sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario stesso.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria: nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il revisore legale dei conti, quando previsti; approva il bilancio; determina gli indirizzi generali; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi contro il rigetto delle domande di ammissione; approva gli eventuali regolamenti assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 - Quorum, voto e deleghe

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in terza convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto; in quarta e nelle eventuali successive convocazioni con la presenza di almeno un quinto (20%) degli aventi diritto. In tutte le convocazioni le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Resta ferma la diversa maggioranza prevista per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.



Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati.

Ciascun associato può rappresentare mediante delega scritta, anche elettronica, fino a tre associati. Gli amministratori non possono ricevere deleghe per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni sulla loro responsabilità.



Art. 18 - Partecipazione a distanza e voto elettronico

Le Assemblee possono svolgersi in presenza, interamente a distanza o in forma mista, purché sia possibile verificare l'identità degli aventi diritto, la partecipazione effettiva, l'esercizio del voto e la regolarità della verbalizzazione. È consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 24, comma 4, CTS, secondo procedure stabilite dal Consiglio Direttivo che assicurino identificazione, unicità del voto, segretezza quando richiesta e conservazione delle risultanze, senza ostacolare il diritto di partecipazione.

Art. 19 - Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto di voto; l'Assemblea ne determina il numero prima dell'elezione. Resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili; i componenti scaduti restano in funzione per la sola ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei successori.

Se viene meno un consigliere, il Consiglio può sostituirlo per cooptazione, chiamando il primo dei non eletti se disponibile; la sostituzione è sottoposta a ratifica della prima Assemblea utile e dura fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio decade e il Presidente convoca senza ritardo l'Assemblea per il rinnovo.

Art. 20 - Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea. In particolare: attua gli indirizzi assembleari; predispone il bilancio; delibera sulle ammissioni; cura i libri sociali; determina la quota annuale; approva programmi, progetti, convenzioni, incarichi e contratti; gestisce lavoratori e volontari; individua le attività diverse; apre e gestisce conti e strumenti di pagamento; adotta regolamenti operativi; cura gli adempimenti verso il RUNTS.

È convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibile a due in caso di urgenza, mediante strumenti idonei a provare l'invio, e può riunirsi anche a distanza. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il consigliere in conflitto di interessi ne informa il Consiglio e si astiene dalla discussione e dal voto.

Art. 21 - Presidente, Vicepresidente e Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, al quale possono essere attribuite anche le funzioni di tesoriere. Può revocare tali incarichi con deliberazione motivata, ferma restando la qualità di consigliere fino alla scadenza, alla revoca assembleare, alle dimissioni o alla cessazione per altra causa; le cariche durano quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni; sottoscrive gli atti e vigila sul buon andamento dell'ente. In caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario cura la verbalizzazione, i libri sociali, le comunicazioni e gli adempimenti documentali; se svolge anche le funzioni di tesoriere, collabora alla tenuta della contabilità e alla predisposizione del bilancio.

Art. 22 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta in ragione dell'incarico, entro limiti e condizioni previamente stabiliti dall'organo competente. Sono vietati i rimborsi forfetari. L'eventuale rapporto retribuito con un componente di un organo sociale, distinto dalla carica e necessario alle attività statutarie, è ammesso soltanto nei limiti di legge, previa deliberazione motivata dell'organo competente e astensione dell'interessato. La carica sociale, in quanto tale, non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 23 - Organo di controllo e revisione legale

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 30 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Esercita le funzioni previste dalla legge e i suoi componenti possiedono i requisiti richiesti. Il revisore legale dei conti o la società di revisione è nominato al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 31 CTS o volontariamente dall'Assemblea.

Art. 24 - Libri sociali e diritto di esame

L'Associazione tiene il libro degli associati, il registro dei volontari non occasionali, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e gli ulteriori libri previsti dalla legge. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo, anche telematica. L'accesso è consentito entro quindici giorni, presso la sede o mediante copia digitale, con modalità che tutelino i dati personali e i diritti dei terzi. L'associato può estrarre copia a proprie spese.

Art. 25 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti; rendite patrimoniali; proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse; raccolte fondi; rimborsi da convenzioni; cinque per mille; sponsorizzazioni e ogni altra entrata ammessa dalla legge. L'Associazione può aprire conti correnti bancari o postali e utilizzare carte e strumenti elettronici di pagamento. Le modalità operative e le eventuali deleghe sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della tracciabilità e della separazione tra patrimonio associativo e patrimonio personale.

Art. 26 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'articolo 13 CTS e dalla modulistica ministeriale applicabile, documentando, quando richiesto, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse e predisponendo i rendiconti delle raccolte fondi.

Il bilancio è messo a disposizione degli associati almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione ed è depositato al RUNTS entro i termini di legge. Il bilancio sociale è redatto, depositato e pubblicato quando ne ricorrono i presupposti.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati, che nomina uno o più liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo l'articolo 9 CTS.

Art. 28 - Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto si applicano il Codice del Terzo settore, i relativi decreti attuativi, il Codice civile e le altre norme vigenti in quanto compatibili. Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione al RUNTS acquistano efficacia con tale iscrizione. Fino a quel momento l'Associazione utilizza la denominazione priva dell'acronimo APS nelle comunicazioni al pubblico, salvo l'uso strettamente necessario nella procedura di iscrizione. L'eventuale sopravvenuta

incompatibilità di una clausola con norme inderogabili non determina la nullità dell'intero statuto; la clausola è sostituita dalla disposizione imperativa applicabile. Il presente statuto, una volta approvato dall'Assemblea straordinaria, sostituisce integralmente ogni precedente testo statutario dell'Associazione.

APPROVAZIONE

Il presente testo, una volta approvato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dallo statuto, sostituisce integralmente il precedente statuto. La data di approvazione e gli estremi del relativo verbale devono essere riportati nella versione sottoscritta e depositata.

Approvato dall'Assemblea straordinaria in data 06-09-2026

La Presidente: Rosanna Marranzino Firma: Rosanna Marranzino

Il Segretario: Matteo Giordani Firma: Matteo Giordani

